

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028 TELEX: 570523 COTOSOC

> Indirizzo Internet: www.figc-crt.org e-mail: crtInd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

Comunicato Ufficiale N. 35 del 5/01/2012

TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE ON LINE

Si comunica che per quanto attiene al tesseramento di calciatore già precedentemente tesserato nella corrente stagione sportiva, le società potranno effettuare la pratica di tesseramento dello stesso senza produrre nuovamente la foto poiché già presente in archivio.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 103 del 23/12/2011 della L.N.D. riguardante proroga commissariamento Divisione Calcio Femminile
- C.U. n. 104 del 23/12/2011 della L.N.D. riguardante abbinamenti spareggi tra seconde classificate nel Campionato di Eccellenza
- C.U. n. 107 del 2/01/2012 della L.N.D. riguardante apertura pagina facebook della Lega Nazionale Dilettanti
- Circolare n. 27 del 23/12/2011 della L.N.D. riguardante Circolare 11–2011 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

Nessuna comunicazione

3.2. Segreteria

3.2.1. RECUPERI SPESE DI ORGANIZZAZIONE A CARICO DELLE SOCIETA'

E' stato recuperato in data 31.12.2011 a carico delle Società, un acconto sulle spese di organizzazione per la stagione 2011/2012 così ripartite:

A) SPESE POSTALI

- Campionato Eccellenza e Promozione	€. 90,00
- Campionato 1 [^] e 2 [^] categoria	€. 80,00
- Campionato 3 [^] categoria – Under 18	€. 60,00
- Calcio a 5 – Calcio Femminile	€. 50,00

B) SPESE TELEFONICHE - FAX - TELEX

- Campionato Eccellenza e Promozione	€. 60,00
- Campionato 1 [^] e 2 [^] categoria	€. 50,00
- Campionato 3 [^] categoria – Under 18	€. 40,00
- Calcio a 5 – Calcio Femminile	€. 30,00

C) SPESE C.U. CIRCOLARI E PUBBLICAZIONI VARIE

- Campionato Eccellenza e Promozione	€. 80,00
- Campionato 1 [^] e 2 [^] categoria	€. 70,00
- Campionato 3 [^] categoria – Under 18	€. 40,00
- Calcio a 5 – Calcio Femminile	€. 20,00

3.2.2.COPPA ITALIA ECCELLENZA

Con riferimento a quanto pubblicato sul nostro C.U. n. 8 del 13.08.2011, il giorno 3 gennaio 2012, presso la sede di questo Comitato, alla presenza dei Dirigenti delle Società sotto elencate:

FOOTBALL CLUB LUCCA 2011 A.S.D. OLIMPIA COLLIGIANA A.S.D. PISA SPORTING CLUB A.S.D. RIGNANESE U.S.D.

si è tenuta una riunione per la programmazione delle gare della fase finale in ambito regionale della Coppa Italia di Eccellenza.

È stato pertanto stabilito quanto segue:

DATE SEMIFINALI: 4 e 11 GENNAIO 2012

DATE FINALE: 18 GENNAIO e 1 FEBBRAIO 2012

In tale riunione è stato effettuato anche il sorteggio per determinare la squadra che giocherà la prima gara di andata della gara di finale in casa:

- Il sorteggio ha dato il seguente esito:

18/01/12 andata:

vincente: Rignanese/Olimpia Colligiana - vincente: Pisa Sporting Club/Football Club Lucca 2011

01/02/12 ritorno: si disputerà a campi invertiti.

3.2.3. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società di puro Settore Giovanile, sono dichiarate inattive per la Stagione Sportiva 2011/2012:

PISA ACCADEMY ASD MATR. 934119
POL.D.RIPARBELLA MATR. 078200
G.S. VIGOR VOLTERRA MATR. 911601
ASD CASA DELLA GIOVENTU' MATR. 922050

3.2.4. RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati per Giovedì 12 GENNAIO 2012 ore 13.30 (inizio gara ore 14.30) presso il Centro Tecnico di Coverciano – Via G. D'Annunzio 138 – Firenze (campo sintetico) per effettuare una gara amichevole di selezione con la squadra Juniores Nazionali della Società A.S.D. LANCIOTTO CAMPI BISENZIO in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI.

CASTELNUOVESE MORANDINI Matteo **FORTIS JUVENTUS 1909 GARDEL Lorenzo**

BALDACCIO BRUNI POPONCINI Iacopo, TORZONI Diego LASTRUCCI Alessio, MARLAZZI Lapo, S.DONATO TAVARNELLE

PEZZATI Marco, DI SANTO Francesco, CICCONE Leonardo, **FIESOLECALDINE**

LUNGHI Diego **BIBBIENA**

CALCIO CASTELFIORENTINO BORRELLI Giorgio, PUCCI Luigi

DEL CARLO Gianni, ISLAMI Edison, CECCHINI Giacomo **GHIVIZZANO**

VICCHIO LUMINI Andrea

PIETRASANTA MARINA DELL' AMICO Andrea, MARTINELLI Gianluca

MONTELUPO ALLEGRI Gabriele APPENNINO PISTOIESE **IOBI** Filippo JOLLY E MONTEMURLO **ROMANI** Andrea **GIACOMINI** Andrea **OLIMPIA COLLIGIANA**

CONSIGLIERE REGIONALE Responsabile Rappresentativa

COMMISSARIO TECNICO VICE COMMISSARIO **SEGRETARIO MEDICO**

ACCOMPAGNATORI UFFICIALI

MASSAGGIATORI

MAGAZZINIERI

Sig. Mario TRALCI

Sig. Stefano MANNELLI Sig. Uberto GATTI Sig. Piero MORGENNI

Dott. Massimo CACCHIARELLI

Sig. Mauro BAMBI, Sig. Enrico VANNINI Sig. Giuliano PIERI, Sig. Luigi NARDINELLI

Sig. PALCHETTI Roberto

3.2.4. INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA

Con riferimento al contenuto della nota del 21.11 della FIGC, da noi pubblicata in allegato alla circolare n° 23 della LND, inerente l'avvio delle n uove funzionalità per la gestione delle iscrizioni al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.., invitiamo tutte le società del CRT ad un sollecito controllo, nella propria area riservata (menu' Società/Dati anagrafici/Dati Internet) presente nel sito www.lnd.it, sulla presenza o meno di un indirizzo di posta elettronica e a provvedere immediatamente nel caso non sia stato ancora inserito. Nel caso sia ancora presente il vecchio indirizzo fornito da questo C.R. (esempio "matricola" @figc-crt.org), inattivo per sostituzione server, vi invitiamo a provvedere alla sua immediata sostituzione con un qualsiasi indirizzo attivo a vostra disposizione. Nel caso si voglia usufruire del nuovo server di posta elettronica di questo Comitato deve essere inoltrata immediata richiesta per l'attivazione.

3.2.5. DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO (DAE)

Nell'ambito del protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e il Comitato Regionale Toscana in merito al progetto relativo ai defibrillatori semiautomatii (DAE) ed in considerazione dell'eventuale disponibilità di ulteriori defibrillatori semiautomatici, si invitano le Società interessate a dotare il proprio impianto di gioco di tale strumento ad inviare comunicazione in tal senso, indicando i dirigenti in possesso dell'abilitazione necessaria all'utilizzo del macchinario, allegando copia dei relativi attestati e l'impianto sportivo di allocazione.

Tale richieste dovranno essere inviate alla Segreteria di questo Comitato Regionale entro LUNEDÌ 9 GENNAIO 2012.

Le documentazioni pervenute saranno sottoposte al giudizio dell'apposita commissione regionale.

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI

SVINCOLI PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2011/12, in ordine alle richieste di Svincolo per inattività dei giovani calciatori con vincolo annuale per non avere preso parte a gare dopo quattro giornate di campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 5 gennaio 2012:

Cognome Nome data nascita matricola Società di appartenenza

SCARPELLI LORENZO 31/07/1995 3.796.619 BAGNO A RIPOLI

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 5 gennaio 2012:

data nascita Società di appartenenza Cognome Nome matricola FRANCESCO BEQIRLLARI 24/10/2004 LUNIGIANA 1919 6 945 744 BORRI TOMMASO 13/05/2004 6.589.807 **SEANO 1948** ROSSI GABRIELE 07/02/2004 6.739.196 COLLINE PISANE

MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta l'elenco dei calciatori ai quali è stato rilasciato l'attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F.:

 NOME
 SOCIETÀ
 DATA DI NASCITA
 DECORRENZA

 ROSATI FRANCESCA
 ACF 2003 LUCCA
 16/11/1996
 4/01/2012

ELENCHI SVINCOLI

Pubblichiamo in allegato al presente C.U.:

- Elenco svincoli dei tesserati con vincolo pluriennale con decorrenza 16/12/2011–ART. 107 N.O.I.F.
- Elenco svincoli dei tesserati con vincolo annuale S.G.S. con decorrenza 16/12/2011–ART. 107 N.O.I.F.

3.2.7. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:

N. SOCIETÀ	NOME DEL TORNEO E CATEGORIE	INIZIO	TERMINE	SETTORE
183 ORLANDO TELCOSISTEMI	2°MEMORIA SIMONE TALANI			
	Esordienti Pulcini	19/12/2011	29/12/2011	Giovanile
184 RIGNANESE	RAGGRUPPAMENTO DI SANTO STEFANO			
	Pulcini	26/12/2011	26/12/2011	Giovanile
185 GREVIGIANA	TORNEO DELLA BEFANA			
	Pulcini	02/01/2012	06/01/2012	Giovanile
186 FLORIAGAFIR BELLARIVA	5°TORNEO DELLA BEFANA			
	Giovanissimi Esordienti Pulcini	06/01/2012	08/01/2012	Giovanile
187 NUOVA AURORA 2003	QUADRQNGOLARE BEFANA 2012			
	Esordienti Pulcini	06/01/2012	08/01/2012	Giovanile
188 PONZANO	TORNEO ANTONIO TINTI			
	Esordienti	06/01/2012	06/01/2012	Giovanile

189	PROGETTO PECCIOLI	Torneo di Befana			
		Pulcini	06/01/2012	06/01/2012	Giovanile
190	PONTASSIEVE	Befana Biancazzurra			
		Piccoli amici	06/01/2012	06/01/2012	Giovanile
191	GIOVANI CALENZANO	Torneo Centro di Accoglienza il POZZINO			
		Pulcini	06/01/2012	06/01/2012	Giovanile
192	MALISETI S.D.	Torneo Befana 2012			
		Pulcini	26/12/2011	06/01/2012	Giovanile
193	LIVORNO NORD PONTINO ASD	Torneo Befana 2012			
		Piccoli amici	03/01/2012	06/01/2012	Giovanile
194	POVEROMO	Torneo Esordienti			
			14/01/2012	05/02/2012	Giovanile
195	MARCIANO	1Torneo Piccoli Pulcini			
		Pulcini Pulcini Piccoli amici	02/01/2012	08/01/2012	Giovanile
196	PERGINE A.S.D.	5°Torneo della Befana			
		Pulcini Pulcini Piccoli amici	06/01/2012	08/01/2012	Giovanile
197	NUOVA A.C. FOIANO	1°Torneo di Natale 2011 - Città di Foiano			
		Pulcini Piccoli amici	26/12/2011	01/01/2012	Giovanile
198	ETRURIA 2009	10°Coppa di Babbo Natale			
		Pulcini Piccoli amici	27/12/2011	28/12/2011	Giovanile
199	CROCE VERDE VIAREGGIO ASD	Torneo dell'Epifania 2012			
		Esordienti	07/01/2012	25/02/2012	Giovanile
200	STAGNO	Tra Cugini			
		Piccoli amici	08/01/2012	08/01/2012	Giovanile
201	GIOVANI VIA NOVA B.P.	Memorial A. Barsotti			
		Pulcini	06/01/2012	21/01/2012	Giovanile
202	BONASCOLA CALCIO	Torneo Epifania Bonascola 2012			
		Giovanissimi Esordienti Pulcini	27/12/2012	15/01/2012	Giovanile
203	PICCOLI AZZURRI A.S.D.	3°Memorial D'angelo			
		Esordienti	07/01/2012	08/01/2012	Giovanile
204	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	Torneo Rossoblu			
		Pulcini	07/01/2012	21/01/2012	Giovanile
205	AUDACE LEGNAIA	Torneo Audace Befana			
		Esordienti Pulcini	06/01/2012	08/01/2012	Giovanile
206	BIANCOROSSICOLLESPORT SRL	Torneo di Natale			
		Pulcini	26/12/2011	26/12/2011	Giovanile
207	ALTA VALDINIEVOLE	1°Torneo ristorante La Torre			
		Pulcini	06/01/2012	06/01/2012	Giovanile
208	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	2°Trofeo Aiutiamo i Bambini			
		Esordienti	06/01/2012	06/01/2012	Giovanile
209	FOSSONE	3°Memorial Antonio Mazzi			
		Esordienti Pulcini	23/12/2011	08/01/2012	Giovanile
210	ATLETICO CARRARA DEIMARMI	3°Memorial Rosini			
		Esordienti	03/01/2012	07/01/2012	Giovanile
211	APUANIA CALCIO	1°Trofeo inverno a Remola			
		Giovanissimi Esordienti	07/01/2012	29/01/2012	Giovanile
212	LUCCASETTE A.S.D.	3°Torneo M.Fiondella	00/04/0040	40/00/0040	Cieves all a
		Pulcini Piccoli amici	08/01/2012	19/02/2012	Giovanile

3.3 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL: 7, 8 e 11 gennaio 2012

DEL 7.01.2012:

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Variazione campo

Causa indisponibilità del campo principale, la sotto indicata gara, si effettuerà nel campo a fianco indicato:

SERAVEZZA – PISA S.C.

CAMPO PEDONESE MARINA PIETRASANTA

Variazione Orario

Seguito accodo fra le società interessate la sotto indicata gara si effettuerà all'ora a fianco indicato:

RINASCITA DOCCIA – FIESOLECALDINE

ORE 16,15

DEL 8.01.2012:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Variazione campo

Causa indisponibilità del campo principale, la sotto indicata gara, si effettuerà nel campo a fianco indicato:

SERAVEZZA - ART. IND. LARCIANESE

CAMPO PEDONESE MARINA PIETRASANTA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Variazione campo

Causa indisponibilità del campo principale, la sotto indicata gara, si effettuerà nel campo a fianco indicato:

GEOTERMICA - CRESPINA

CAMPO MARIO DI BISCEGLIA SERRAZZANO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Variazione campo

Causa indisponibilità del campo principale, le sotto indicate gare, si effettueranno nel campo a fianco indicato:

ATLETICO TERRAROSSA – MONZONE PISTOIA CALCIO – SANTA MARIA A MONTE CAMPO S. ALLENDE BARBARASCO CAMPO PISTOIA OVEST B V.OMBRONE

MOLINENSE – LORESE ASTA – SPOIANO SAURORISPESCIA – NEANIA CASTELDELPIANO CAMPO COMUNALE VAGLIA CAMPO PIANELLA (CASTELNUOVO B.) CAMPO LAGO DI VARANO GR.

Variazione orario

Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara è stata anticipata:

SALINE – MARCIANA MARINA ORE 14,15
MONTEVERDI 2006 – PORTO AZZURRO ORE 14,00

DEL 11.01.2012:

A seguito l'accordo raggiunto fra le società interessate di Coppa Toscana di 2[^] categoria ratifichiamo le richieste di anticipo e le variazioni di orario e campi di giuoco sotto indicati:

SERRICCIOLO – ATLETICO CAPEZZANO ORE 20,30 STADIO "DON BOSCO"
MONTI LICCIANA NARDI

PERIGNANO CALCIO – AUDACE ISOLA D'ELBA
ALTA MAREMMA – TORRENIERI
ASTA - AUDACE GALLUZZO
MARLIANA NIEVOLE – CASALGUIDI
LA NUOVA POL. NOVOLI – FIRENZE CALCIO A 5
POPPI – OLMOPONTE
ORE 14,00
ORE 15,00 STADIO ROCCATEDERIGHI
ORE 20,30 CAMPO PIANELLA
ORE 20,45 CAMPO BRIZZI MARGINE C.
ORE 20,15
ORE 20,30 STADIO COMUNALE
SUBBIANO

3.4 Recuperi

Nessuno

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA CALCIO A 5 MASCHILE

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati ad uno stage in programma per Martedì 10 Gennaio 2012 in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI. I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi entro le ore 21.00 muniti di copia di certificazione medica valida, pena l'esclusione dalla selezione, in tenuta di allenamento presso il Palazzetto dello Sport G.Pacetti in V.le G.Galilei – 59016 POGGIO A CAIANO (FI) – Tel. 055 877204. In caso di impossibilità a partecipare si prega avvisare la Segreteria di questo Comitato al nr. 055 6521431 entro il 09/01/2012.

ACATULLO Luciano Acd Sportiva Staggia SECOLA Antonio Acd Sportiva Staggia RODARO Luca Asd Citta di Massa

Asd Futsal Terranuovese **NATALINI Tommaso** ZITO Luiai Acd Giovani Fucecchio PANDOLFI Kevin Asd Montecalvoli c/5 BANCHETTI Jacopo Asd Tripetetolo 97 DI GREGORIO Marco Asd Tripetetolo 97 CARDINALI Stefano Asd Valdarnia **FESTA Cristian** Asd Valdarnia TANCREDI Bonifacio Asd Valdarnia

GALLORINI Simone Csd Poggio a Caiano 1909

APOLLONI Stefano Pol. D. Elba '97 IAVITA Nicola Pol. D. Elba '97 SARCONA Andrea Pol. D. Elba '97

Responsabile Rappresentativa
Dirigente accompagnatore
Selezionatore:
Allenatore:
Collaboratore tecnico:
Massaggiatore:
Sig. ZAGARI Sandro
Sig. NERI Denis
Sig. LAMI Nicola
Sig. MORINI Daniele
Sig. AFFIBIATO Ivan
Sig. BARBIERI Luca
Dott. TORRI Vincenzo

4. Norme Generali per lo svolgimento dell'attività Giovanile

XIX MEMORIAL "GIACINTO ZOLI" – CATEGORIA ALLIEVI

La Rappresentativa Regionale Toscana si è aggiudicata la diciannovesima edizione del prestigioso Memorial "Giacinto Zoli", manifestazione calcistica organizzata da questo Comitato Regionale Toscana L.N.D. riservato alla categoria Allievi, superando nella finale per 5 – 4 (dopo i rigori) l' A.C.F. Fiorentina SpA.

Si ringraziano per la loro partecipazione anche le Società: Empoli F.C., A.C. Galluzzo 2010 A.S.D. A.S.D. Olimpia Firenze e A.C. Prato SpA.

La finale è stata giocata presso l'impianto sportivo del Centro Tecnico Federale di Coverciano; al termine sono state effettuate le premiazioni nell'Aula Magna del C.T.F.

Un ringraziamento va a tutti i partecipanti ed in particolare alla Società A.C. Galluzzo 2010 A.S.D. ed al Settore Tecnico per la collaborazione dimostrata e per aver messo a disposizione i propri campi di giuoco per la disputa del Torneo.

VARIAZIONE CAMPI DI GIUOCO E ORARI CAMPIONATI REGIONALI 2011/2012

A variazione di quanto pubblicato con il C.U. N. 10 del 31/08/2011 e più precisamente laddove sono indicati i campi di giuoco ed orari di inizio delle gare dei campionati regionali Allievi e Giovanissimi, vengono in appresso segnalate le seguenti modifiche:

Campionato Regionale Allievi

Camaiore Calcio A.S.D. comunale via "Fonda" - Camaiore

Campionato Regionale Giovanissimi

Pol. Chianti Banca Monteriggioni campo "Uopini" – via Carpella - Monteriggioni

ELENCO DELLE SCUOLE DI CALCIO ASPIRANTI QUALIFICATE, RICONOSCIUTE E DEI CENTRI CALCISTICI DI BASE STAGIONE SPORTIVA 2011 / 2012

In appresso si riporta l'elenco delle Scuole di Calcio aspiranti Qualificate, Riconosciute e dei Centri calcistici di Base, così come risultanti dai censimenti inviati dalle società alle Delegazioni Provinciali di appartenenza.

RIEPILOGO GENERALE

	ASPIRANTI QUAL.	RICONOSCIUTE	DI BASE	NON
CENSITE				
AREZZO	9	9	8	0
FIRENZE	0	47	2	1
GROSSETO	0	9	3	0
LIVORNO	1	9	5	0
LUCCA	1	18	0	0
MASSA CARRARA	1	2	1	0
PISA	0	13	1	6
PISTOIA	3	6	0	0
PRATO	0	14	1	0
SIENA	1	14	3	0

Totali

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE: 16
Scuole calcio RICONOSCIUTE: 141
Centri calcistici di BASE: 244
Società non censite 7

Eventuali reclami all'elenco di cui sopra, dovranno essere inviati a mezzo fax al Comitato Regionale Toscana S.G.S. al numero 055 6540787 (all'attenzione del responsabile regionale dell'Attività di Base Prof. Enrico Gabbrielli) o all'indirizzo email enrico.gabbrielli@tin.it entro il 20 Gennaio 2012

DELEGAZIONE PROVINCIALE: AREZZO

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

ARNO LATERINA A.S.D. (932216)	CAS
AUDAX MONTEVARCHI ASC.D. (932221)	CAS
BUCINESE A.S.D. POL. (8040)	CAS
ETRURIA 2009 A.S.D. (930604)	
INDOMITA QUARATA A.S.D. (917245)	CAS
OLMOPONTE AREZZO G.S. (920663)	CAS
TUSCAR A.C.D. (750248)	CAS
ORANGE CHIMERA A.S.D. (934032)	CAS
VIRTUS ARCHIANO A.S.D. POL. (912070)	CAS

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

BIBBIENA A.C.D. (71110) CAS

CASTIGLIONESE A.S.D. U.S. (11520) CAS

CORTONA CAMUCIA A.S.D. (57743) CAS

FALTERONA A.C.D. (206144)

JUNIOR CAMP AREZZO FA A.C.D. (920695)

NUOVA A.C. FOIANO A.S.D. (18630)

S.FIRMINA U.S.D. (73281)

MARINO MERCATO SUBBIANO A.C.D. (51030)

TERONTOLA A.S.D. G.S. (51890)

Centri calcistici di BASE:

CASTELLUCCIO U.S.D. (66093)

CAVRIGLIA U.S.D. (11950)

CORSALONE U.P.D. (911390)

CAMUCIA CALCIO A.S.D. (914257)

BATTIFOLLE A.S.D. POL. (81999)

FAELLESE A.S.D. U.S. (59251)

INTERBOYS A.S.D. (920753)

ATLETICO LEVANE A.S.D. (934336)

MARZOCCO SANGIOVANNESE A.C.D. (920389) CAS

NERI U.S.D. (203708)

RASSINA A.S.D. (915808)

SANSOVINO S.R.L. A.C. (59802)

TEGOLETO U.S.D. (60038)

TERRANUOVESE A.S.D. (51940) CAS

MONTE SAN SAVINO A.S.D. (917167)

CASTIGLION FIBOCCHI U.S.D. (74906)

ALBERORO U.S.D. (66682)

POL. STELLA AZZURRA (750484)

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento: nessuna

DELEGAZIONE PROVINCIALE: FIRENZE

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE nessuna

Scuole calcio RI	CONOSCILITE

AFFRICO A.S.D. U.S. (740)	CAS
ALBERETA G.S.D. (920698)	
ATLETICA CASTELLO A.S.D. (70554)	CAS
AUDACE LEGNAIA U.S.D. (41790)	CAS
AUDAX RUFINA S.P.D. (4190)	
BAGNO A RIPOLI A.C.D. (66415)	CAS
BARBERINO MUGELLO A.C.D. (5620)	
BELMONTE ANTELLA GRASSINA A.S.D. (918949)	CAS
CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D. (11050)	
CASELLINA U.S.D. (61255)	CAS
CERTALDO A.S.D. (12380)	CAS
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D (60357)	CAS
DLF FIRENZE CALCIO A.S.D. (59225)	CAS
FIORENTINA S.P.A. ACF (750587)	
A.C.F. FIRENZE A.S.D. (500102)	
FIRENZE OVEST A.S.D. POL. (59803)	
FIRENZE SUD SPORTING CLUB SSDARL (930879)	CAS
FLORENCE SPORTING CLUB A.S.D. (750091)	CAS
FCG FLORIA 2000 U.S.D. (202610)	CAS
GINESTRA FIORENTINA ASD POL. (21390)	
GIOVANI FUCECCHIO 2000 A.C.D. (911337)	CAS
GREVIGIANA A.S.D. (22220)	CAS
IDEAL CLUB INCISA A.S.D. (22740)	CAS
IMPRUNETA TAVARNUZZE A.S.D. (932213)	CAS
ISOLOTTO U.P.D. (64391)	CAS
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO A.S.D. (915425)	CAS
LASTRIGIANA A.S.D. (932204)	CAS
LAURENZIANA A.S.D. (80904)	CAS
MONTAIONE A.S.D. (31690)	
MONTESPERTOLI A.S.D. (56250)	CAS
OLIMPIA FIRENZE A.S.D. A.S. (81707)	CAS
PONTASSIEVE A.S.D. (750657)	CAS
RINASCITA DOCCIA U.S.D. (915410)	CAS
SALES A.S.D. U.S. (45590)	CAS
SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D. (917171)	CAS
SAN GIUSTO LE BAGNESE ASD.C. (750080)	CAS
S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D. (37690)	CAS
SANCASCIANESE A.S.D. U.S. (47130)	
SANCAT A.S.D. (80116)	

S.MARIA A.S.D. POL. (750220)

SCANDICCI CALCIO S.R.L. S.D. (750407)

SCARPERIA 1920 A.S.D. G.S. (48480) CAS

SESTESE CALCIO A.S.D. A.S. (750135) CAS

SESTO CALCIO 2010 A.S.D (932322)

SETTIGNANESE A.S.D. U.S. (62418) CAS

SPORTING ARNO A.S.D. U.S. (67703) CAS

VIRTUS FIRENZE U.S.D. (56370) CAS

Centri calcistici di BASE:

ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. C.S. (1580) CAS

BORGO SAN LORENZO F.C.D. (932164)

CASTELLANA GIOVANI CALC. ASS.D. (910958)

CERBAIA U.S.D. (59226)

DESOLATI S.C. (911730) CAS

EMPOLI GIOVANI F.C. (915736)

EMPOLI F.B.C. S.P.A. (16740)

FIRENZUOLA S.S.D. (65937)

FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D. (19300) CAS

GALLUZZO 2010 A.S.D. A.C. (932406)

GIALLO BLU FIGLINE A.S.D. (932771)

GIGLIO ROSSO POZZALE A.S.D. (910188)

GIOVANI BIANCOROSSI A.S.D. (920979)

GIOVANI SCANDICCI A.S.D. A.C.V. (750432) CAS

LA NUOVA POL.NOVOLI A.S.D. (71383)

LIMITE E CAPRAIA A.S.D. U.S. (204226) CAS

LONDA 1974 A.S.D (750218)

LUDUS 90 VALLE DELL ARNO A.S.D. (913813)

MALMANTILE A.S.D. (28650)

MEMBRINO A.S.D. POL. (910971)

MOLINENSE A.S.D. U.S. (31380) CAS

MONTELUPO A.S.D. U.S.C. (750463) CAS

PELAGO U.S.D. (75405)

PONTE A ELSA 2005 A.S.D. U.S. (915576)

PONTE A GREVE U.P.D. (68381)

PONZANO POL. (206155)

PROGRESSO MONTELUPO (919382)

REAL CERRETESE A.S.D. POL. (915612)

RESCO REGGELLO S.S.D. (41920) CAS

RIFREDI 2000 A.S.D. (750266) CAS

RIGNANESE U.S.D. (67695)

SORMS S.MAURO CALCIO A.S.D. (77465)

S.LORENZO CAMPI GIOVANI A.S.D. (750090) CAS

SAN PIERO A SIEVE A.S.D. (44770)

SIECI A.S.D. POL. (68384)

CAS

SIGNA 1914 A.D. S.S. (15310)

VAGLIA 1970 S.S. (78194)

VALDIPESA GIOVANI A.S.D. (917643)

VICCHIO A.S.D. U.S. (63703)

VINCI A.S.D. F.C. (919375)

VIRTUS GAMBASSI U.S.D. (2064)

VIRTUS SAN DONNINO A.S.D. (919350) CAS

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento:

CORTENUOVA A.S.D. (750292)

DELEGAZIONE PROVINCIALE: GROSSETO

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

nessuna

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

ALBINIA U.S.D. (1310)

ARGENTARIO S.S.D. (80905)

FOLLONICA F.C.D. (750515)

CAS

CAS

GIOVANILE AMIATA A.C.D. (206145)

GOLFO DI FOLLONICA A.S.D. (912077)

N. GROSSETO BARBANELLA ASD.P. (78865)

ORBETELLO A.S.D. U.S. (35230)

RIBOLLA A.S.D. (915479)

SAURORISPESCIA DILETTANT. A.S. (913858)

Centri calcistici di BASE:

ARCILLE A.S.D. U.S. (60027)

AURORA PITIGLIANO U.S.D. (4590)

LA BORACIFERA A.S.D. (932977)

BRACCAGNI U.S.D. (7640)

CASTIGLIONESE G.S.D. (11510)

COLLINE METALLIFERE A.S.D. (930954)

COSTA D'ARGENTO (934663)

FORTIS GROSSETO 2011 (934479)

FONTEBLANDA A.S.D. (65273)

FUTURA A.S.D. (931978)

GAVORRANO S.R.L. U.S. (20880)

GIOVANICALCIATORI GROSSET A.D. (920223)

U.S. GROSSETO F.C. (22320)

CSI INVICTA A.S.D. G.S. (201379) CAS

MANCIANO U.S.D. (750494)

MASSA MARITTIMA (934689)

AGANICO U.S.D. (60030)

PORTO ERCOLE POL.D. (67696)

RISPESCIA U.S.D. (916446)

ROCCASTRADA A.S.D. POL. (43000)

ROMA MAREMMA (934664)

ROSELLE A.S.D. (934257)

POL. SCANSANO (932917

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento: nessuna

DELEGAZIONE PROVINCIALE: LIVORNO

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

LIVORNO NORD PONTINO ASD G.S. (750189) CAS

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL (15810)CAS

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL (914309) CAS

LIVORNO 9 S.D. C.S. (70935) CAS

PORTUALE GUASTICCE A.S.D. (917170) CAS

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D. (932197) CAS

ROSIGNANO SEI ROSE G.S.D. (750550)

SALIVOLI CALCIO A.S.D. (58546) CAS

S.VINCENZO U.S.D. (57742) CAS

VENTURINA CALCIO A.S.D. (921174) CAS

Centri calcistici di BASE:

ACADEMY LIVORNO CALCIO A.S.D. (934319)

A.I.C.S.ROSIGNANO A.S.D. (202598) CAS

VADA A.S.D. (53930)

ANTIGNANO BANDITELLA A.S.D. (77766) CAS

ARDENZA G.S.D. (79159)

AUDACE ISOLA D ELBA A.S.D. (750548) CAS

BIBBONA LA CALIFORNIA (750003)

CAMPESE 1969 A.S.D. (61551)

CAMPIGLIA A.S.D. (9090) CAS

POL. CARLI SALVIANO G.S. (911621)

COLLEVICA 2011 (934131)

DONORATICO U.S.D. (16130) CAS

ELBA 2000 CAPOLIVERI U.S.D. (912129)

FEMMINILE LIVORNO A.C. (750229) CAS

LIVORNO CALCIO S.R.L. A.S. (80895)

ORLANDO TELCOSISTEMI A.S.D. (930068)

PALAZZI A.S.D. POL. (750139) CAS
PALAZZACCIO POL.D. (203850) CAS

PROGETTO GIOV.ISOLADELBA A.S.D. (932495)

RIO MARINA U.S.D. (73454)

RIOTORTO A.S.D. (42380)

SAN MARTINO SOCCER TEAM A.S.D. (932978) CAS

SPORTING CECINA 1929 A.C. (932834) CAS

STAGNO A.S.D. (919232)

POL. SUVERETO (51300)

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento:

nessuna

DELEGAZIONE PROVINCIALE: LUCCA

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

CAMAIORE CALCIO A.S.D. (57684) CAS

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

ATLETICO LUCCA S.C. A.S.D. (750033) CAS

BARGA A.S.D. (5690)

CENTROLIDO NATIONAL A.S.D G.S. (750147) CAS

CGC CAPEZZANO PIANORE2006 A.S.D. (917172) CAS

CROCE VERDE VIAREGGIO ASD C.S. (910184) CAS

FOLGOR MARLIA A.S.D. (74581) CAS

FORNACI ANIA MEDIAVALLE U.S.D. (70153) CAS

LIDO DI CAMAIORE A.S.D. A.C. (67343) CAS

ATLETICO LUCCASETTE ASD A.C. (750668) CAS

MASSAROSA CALCIO VG 92 U.S.D. (932215)

OLTRESERCHIO A.S.D. U.S. (75657) CAS

PIEVE SAN PAOLO CAPANNORI U.S.D. (750268) CAS

REAL CASTELNUOVO A.S.D. (921145) CAS

S.FILIPPO A.S.D. POL. (203861) CAS

STIAVA U.S.D. (50880) CAS CAS

TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D. (750120) CAS

VALLE DI OTTAVO A.S.D. (78866) CAS

VERSILIA CALCIO P.S. A.C.D. (917165) CAS

Centri calcistici di BASE:

ACQUACALDA S.PIETRO A VICO U.S.D. (918889)

ATLETICO GRAGNANO (750045)

CENTRO GIOVANI CALCIATORI ASD.SC (74487) CAS

DON BOSCO MAZZOLA U.S.D. (750172)

FOLGOR CALCIO 96 S.S.D. (910639) CAS

FOLGORE SEGROMIGNO PIANO U.S.D. (206159)

FORTIS LUCCHESE 1905 SRL A.S.D. (915497) CAS

JUNIOR LUCCHESE A.S.D. (918958) CAS

JUVENTUS CLUB VIAREGGIO G.S.D. (910910) CAS

NINFEA TORRELAGHESE A.C.D. (66678)	CAS
PIANO DI MOMMIO 2008 U.S.D. (920739)	
PIAZZA AL SERCHIO A.S.D. (37390)	
PIETRASANTA MARINA 1911 U.S.D. (750144)	CAS
PIEVE FOSCIANA A.S.D. (37610)	
PORCARI A.S.D. (750429)	CAS
SPORTING FORTE DEI MARMI (932419)	
SPORTING PIETRASANTA 1909 (993924)	CAS
SPORTING SAN DONATO A.S.D F.C. (910183)	
SECCO A.S.D. (917239)	CAS
YOUNG ESPERIA VIAREGGIO A.S.D. (917464)	

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento: nessuna

DELEGAZIONE PROVINCIALE: MASSA CARRARA

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

ORATORIO DON BOSCO G.S.D. (206162)

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

SPORTING MASSESE A.S.D. (750128)

UNIONE MONTIGNOSO 2005 A.S.D. (62858)

Centri calcistici di BASE:

ACADEMY MASSESE JUNIOR A.S.D. (932480)

APUANIA CALCIO A.S.D. (910187)

ATLETICO ALBIANO AULLA A.S.D. (934464)

SPORTING ATLETICO CARRARA A.S.D. (930953)

ATLETICO PERTICATA A.S.D. (750682)

AULLESE 1919 A.S.D. (915427)

BONASCOLA CALCIO A.S.D. (60029)

FILVILLA A.S.D. (917597)

FOSSONE U.S.D. (58544)

LUNIGIANA 1919 G.S.D. (917169)

MARINA LA PORTUALE A.S.D. F.C. (64153)

MASSESE S.R.L. S.S.D. (930619)

ORATORIO S.GIUSEPPE A.S.D. (931378)

PALLERONESE A.S.D. (36130)

POVEROMO A.S.D. (921051)

RICORTOLA A.S.D. (60923)

SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D. (64387)

TIRRENIA A.C.D. (915487)

TRE VALLI A.S.D. POL. (911687)

TURANO CALCIO 2009 A.S.D. (910132)

VIRTUS POGGIOLETTO U.S.D. (203058)

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento: nessuna

DELEGAZIONE PROVINCIALE: PISA

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

nessuna

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

MADONNA DELL'ACQUA A.S.D. (201403)

MIGLIARINO A.S.D. POL. (71392)

ATLETICO CALCI 2006 A.S.D. (917893)

VIRTUS MONTECALVOLI A.S.D. (932355)

VALDERA CALCIO A.S.D. (912393)

SCINTILLAPISAEST A.S.D. (750265)

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D G.S. (76475)

PISA 1909 S.S. S.R.L. A.C. (930911)

FORCOLI U.S. (19120)

S.C. COLLINE PISANE A.S.D. (917120)

FRECCIA AZZURRA A.S.D. (202612)

PORTA A LUCCA G.S. (750238)

CITTA' DI PONTEDERA S.S.D. (932186)

Centri calcistici di BASE:

LA PERLA MONTECALVOLI POL. (201399)

RINASCITA PONSACCO A.S.D. POL. (912076)

GIOVANILE SAN MINIATO B.C G.S. (750624)

GIOVANILE VALDICECINA A.C.D. (915597)

CASCINA SPORTIVA A.C.D (10570)

GIOVANILE TUTTIOCUOIO S.MINIATO (912316)

NUOVA AURORA 2003 (914896)

STELLA AZZURRA A.S.D. (917174)

OSPEDALIERI SEZ.CALCIO A.S.D. (81280)

ROMAIANO SRL S.S.D. C.C. (917411)

PORTA A PIAGGE A.S.D. U.S. (80118)

SPAVECCHIANO S.GIULIANO T U.C.D. (750513)

NUOVA PRIMAVERA ASS. (202178)

PROGETTO PECCIOLI A.S.D. (932478)

PELLI SANTACROCE SPORT A.S.D. (934058)

PRIMAVERAGORI A.D.C. (750055)

FORNACETTE CASAROSA ASD F.C. (921122)

SPORTING 2000 A.S.D. (750476)

SEXTUM BIENTINA ASD.SS (49170)

CALCIO GIOVANILE STAFFOLI A.S.D. (750563)

GIOVANILE NAVACCHIO ASD.FC (912064)

GATTO VERDE POL (913927)

VALDARNO A.S. (80648)

S.FREDIANO CALCIO A.S.D. (57898)

PICCOLI AZZURRI A.S.D. G.S. (201423)

PULCINI CASCINA POL. (202622)

CALCIO CASCIANA TERMELARI U.S.D. (8550)

OLTRERA G.S A.S.D. (201417)

POLISPORTIVA GARZELLA (201360)

FRATRES PERIGNANO A.S.D. G.S. (917426)

POMARANCE U.S.D. (38420)

CASTELFRANCO STELLA ROSSA A.S.D. (64385)

LE MELORIE A.S.D. POL. (917932)

NAVACCHIO ZAMBRA A.S.D. (204975)

CASCINA CALCIO A.S.D. (62397)

ARCI ZAMBRA POL. (750213)

PISA SPORTING CLUB A.S.D. (750468)

ALBERONE A.S.D. POL. (750211)

PROGETTO GIOVANI BIANCONERI (919848)

ATLETICO TIRRENIA 2008 (920868)

FIDES CASCINA A.S.D. (920868)

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento:

GELLO 2004 A.S.D. (914825)

ALABASTRI VOLTERRA A.S.D. (57290)

SANTA MARIA A MONTE A.S. (914824)

LA BORRA CALCIO A.S.D. (921317)

SAN ROMANESE VALDARNO (47530)

VIGOR VOLTERRA (911601)

DELEGAZIONE PROVINCIALE: PISTOIA

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

CAPOSTRADA BELVEDERE ASD A.C. (203803)

PESCIAUZZANESE A.S.D. (920668)

MONTECATINIMURIALDO SRL G.S.D. (911299)

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

AGLIANESE A.C.D. (917375)

CASALGUIDI 1923CALCIO SRL S.S.D. (911582) CAS

MARGINE COPERTA A.S.D. POL. (73275) CAS

PISTOIA NORD A.S.D. G.S. (750030)

PONTE 2000 A.S.D. (912053)

QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C. (40910) CAS

Centri calcistici di BASE:

90 A.S.D. POL. (204412) CAS

AGLIANA C.G. A.S.D. (919044)

ALTA VALDINIEVOLE A.S.D. (934951)

AVANGUARDIA G.S. (201367)

BORGO A BUGGIANO 1920 U.S.D. (7180) CAS

CHIESINA UZZANESE A.S.D. U.S. (57902) CAS

CIRCOLO AZIENDALE BREDA POL. (202317) CAS

GIOVANI CALCIATORI A.C.D. (914321)

GIOVANI ROSSENERI 2010 A.S.D. (934045)

GIOVANI VIA NOVA B.P. U.C.D. (918884)

MASOTTI CALCIO A.S.D. (917286)

OLIMPIA SPEDALETTO U.S. (201416) CAS

OLMI A.S. (750492)

P.S.B. PISTOIA A.S.D. U.S. (750126) CAS

RAMINI U.S. (202623) CAS

REAL QUARRATA A.S.D.

TEMPIO CHIAZZANO A.C. (911724)

UNIONE MONTALBANO CALCIO. A.S.D. (750092) CAS

VANNUCCI A.S.D. (934044)

VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. (202638)

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento: nessuna

DELEGAZIONE PROVINCIALE: PRATO

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

nessuna

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

C.F. 2001 CASALE FATTORIA ASD.GS (750512)

CALENZANO A.S.D. A.C. (8640)

SPORTING CHIESANUOVA ASD (911107) CAS

COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C. (750547) CAS

GALCIANESE S.S.D. (64771) CAS

GRIGNANESE A.C.D. (918953)

JOLLY E MONTEMURLO A.S.D. (930455) CAS

LA QUERCE 2009 F.C.D. (930057) CAS

MALISETI S.D. A.C. (750143) CAS

PIETA 2004 A.S.D. (914306) CAS

POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D. (932199) CAS

PRATO SPA A.C. (39560)

TAVOLA CALCIO 1924 A.S.D. (60913) CAS

ZENITH AUDAX A.S.D. (932198)

Centri calcistici di BASE:

GIOVANI CALENZANO A.S.D. (916607)

GIOVANI IMPAVIDA A.S.D. S.S. (22890)

MEZZANA A.S.D. G.S. (920661) CAS

NUOVO SAN GIORGIO POL.D. (915621)

PAPERINO A.S.D. (917562)

PRATO NORD A.S.D. POL. (80109)

PRATO SPORT A.S.D. A.C.F. (500145)

SEANO 1948 A.C.D. (919499)

VAIANESE A.S. (750560)

CAS

VIACCIA CALCIO A.S.D. (750561)

VIRTUS COMEANA SSC.D. (82032)

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento: nessuna

DELEGAZIONE PROVINCIALE: SIENA

Scuole calcio aspiranti QUALIFICATE

UNIONE POL.POLIZIANA ASD (915509) CAS

Scuole calcio RICONOSCIUTE:

VALDARBIA CALCIO A.S.D. (930053)

CAS
BANCA MONTERIGGIONI A.S.D POL. (750546)

CAS
GRACCIANO A.S.D. (911647)

CAS
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI U.S.D. (56580)

CAS
SINALUNGHESE A.S.D. U.C. (49380)

CAS
SIENA S.P.A. A.C. (49240)

VALENTINO MAZZOLA POL. (60931) CAS LUIGI MERONI ASD.FC (60933) CAS

NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI A.S.D. (12800)

PIANESE A.S.D. U.S. (58549)

SAN MINIATO A.S.D. G.S. (750516) CAS

POLICRAS SOVICILLE A.S.D. (917175)

POGGIBONSESE A.S.D. U.P. (750032) CAS

Centri calcistici di BASE:

SIENA NORD POL. (79148) CAS

OLIMPIC SARTEANO POL.D. (932735)

ALBERINO A.S.D. G.S. (921489)

AMIATINA U.S. (204976) CAS

ASTA A.S.D. (53470) CAS

CASOLESE POL.D. (62401)

CHIANTIGIANA A.S.D. (71503)

CHIUSDINO F.C.D. (750010)

OLIMPIA COLLIGIANA A.S.D. (71390)

GREEN TEAM COLLI ETRUSCHI A.S. (750686)

BIANCOROSSI COLLESPORT (934509)

TORRITA A.S.D. SERRE U.S. (930071)

RAPOLANO TERME G.S.D. (41290) CAS

STAGGIA G.S.D. (48740

POGGIBONSI S.R.L. U.S. (38100)

LEONI A.S.D. (934447)

VALDORCIA A.S.D. (917687)

VIRTUS ASCIANO S.S.D. (56470)

VOLUNTAS A.S.D. S.S. (68758)

FONTE BEL VERDE A.P.D. (750465)

MONTALCINO U.S.D. (31720)

SIENA CALCIO FEMMINILE (66684)

MARCIANO U.S. (204204)

Società che non hanno presentato o redatto parzialmente il modulo di censimento: nessuna

5. RISULTATI GARE

Gare del 4 gennaio 2012

COPPA ITALIA ECCELLENZA

SEMIFINALI-ANDATA

PISA SPORTING CLUB A.S.D. FOOTBALL CLUB LUCCA 2011 0 - 0 RIGNANESE OLIMPIA COLLIGIANA 0 - 1

CAS

6. Giustizia Sportiva

6.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 5/01/2012 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

6.1.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 27/11/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

21- RECLAMO DELL'U.S.D. MOLAZZANA AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. LUCCA CALCIO/U.S.D. MOLAZZANA DEL 27.11.2011 (2-2).

Con reclamo del 30.11.2011 l'U.S.D. Molazzana ha adito a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana per contestare, in relazione alla gara disputata in data 27.11.2011 con l'A.S.D. Lucca Calcio, la regolarita' della posizione del calciatore Angelo Caturegli, tesserato per quest'ultima societa'. A dire della reclamante il citato calciatore sarebbe stato dall'A.S.D. Lucca Calcio regolarmente schierato in campo, nonostante che nella precedente gara del 20 novembre 2011 fosse stato espulso dal campo.

Si rileva preliminarmente come nel corso della gara A.S.D. Atletico S. Cassiano a V./A.S.D. Lucca Calcio, disputatasi il 20 novembre 2011 e valevole per il Campionato Regionale Toscano di 2' Categoria, l'arbitro avesse segnalato l'espulsione per condotta ingiuriosa del calciatore Giorgio Matteucci (n. 3 dell'A.S.D. Lucca Calcio). Il Comunicato Ufficiale relativo alla gara stessa, quindi, riportava la sanzione della squalifica per due gare a carico di tale giocatore. Nella successiva gara, A.S.D. Lucca Calcio/U.S.D. Molazzana del 27 novembre 2011, l'A.S.D. Lucca Calcio non schierava il giocatore Matteucci Giorgio.

A seguito del reclamo proposto dall'U.S.D. Molazzana questo G.S.T. procedeva a sentire per chiarimenti l'arbitro che dichiarava di aver

espulso effettivamente il giocatore n. 2 Caturegli e non il n. 3 Matteucci come erroneamente indicato in referto.

Il reclamo e' quindi fondato ed in quanto tale accolto. Come gia' chiarito in altre pronunce di questo Giudice, l'ossequio formale alla lettera dei Comunicati non deve portare all'effetto deviante di obliterare la realta' dei fatti. L'art. 22, comma 2, C.G.S., infatti, fa espressamente salva l'ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, C.G.S.. Tale disposizione, come e' noto, applicabile nell'ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che 'il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale e' automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo... I Comitati... debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione puo' essere aggravata, se nel caso, con provvedimento del Giudice Sportivo'. Cio', indubbiamente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul C.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende automaticamente dall'espulsione dal campo di gioco. Poiche' e' indiscusso, nel caso di specie, che fu il Caturegli ad essere espulso nel corso della gara disputata in data 20.11.2011, l'automaticita' del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva (come non ha fatto, prendendo parte alla gara disputata dall'A.S.D. Lucca Calcio in data 27.11.2011), indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione del C.U. portante la sanzione. Di conseguenza, il Caturegli ha partecipato alla gara disputata dall'A.S.D. Lucca Calcio in data 27.11.2011 in posizione assolutamente irregolare a causa della squalifica derivante dall'espulsione comminatagli nel corso della gara del 20.11.2011. Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Molazzana di Molazzana (Lucca) disponendo nei confronti dell'A.S.D. Lucca Calcio la sanzione della perdita della gara A.S.D. Lucca Calcio/U.S.D. Molazzana del 27.11.2011 per 0-3 in applicazione dell'art. 17 comma 5 C.G.S. nonche' l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00). Infligge l'inibizione a svolgere incarichi ufficiali per mesi UNO al sig. Matteucci Mario quale dirigente Accompagnatore Ufficiale, squalifica per DUE gare il calciatore Caturegli Angelo per la condotta ingiuriosa assunta verso il D.G. nella gara del 20.11.2011. Detta sanzione deve essere quindi ulteriormente aggravata per UNA gara avendo lo stesso preso parte alla gara successiva in posizione irregolare. Trasmette relazione alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone non addebitarsi la tassa.

GARE DEL 11/12/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

23.- RECLAMO DELL' U.S.D. FULGOR CASTELFRANCO AVVERSO REGOLARITÀ GARA S.S. VAGLIA 1970/FULGOR CASTELFRANCO DELL'11.12.2011 (4-3)

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.32 del 15.12.2011; Con atto del 12.12.2011 l' U.S.D. Fulgor Castelfranco ha preannunciato a questo G.S.T. reclamo formulando sintetici motivi di appello. Successivamente in data 16.12.2011, ha fatto pervenire atto di reclamo rilevando che nel corso della gara S.S. Vaglia 1970/U.S.D. Fulgor Castelfranco disputata in data 11.12.2011, la S.S. Vaglia 1970 aveva avuto in campo solo due dei tre calciatori "giovani" come prescritto, per l'intera durata della gara, dal C.U. n.1 del 5.7.2011. Chiede quindi irrogarsi alla società avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Reputa questo Giudice che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. Infatti come più volte questo Giudice ha avuto modo di affermare, con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all' attività dell'Organo di Giustizia Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta

alla valutazione dell' incidenza casuale che tale partecipazione possa avere avuto sull' andamento della gara e sul risultato finale della stessa. Ciò, non solo perchè appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell' apporto del singolo calciatore rispetto all'andamento complessivo della gara ed all'evoluzione del risultato della stessa- talchè giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezza che un determinato calciatore abbia o no concretamente influito sull' andamento della stessa- ma soprattutto perchè l' applicazione della sanzione prevista dall' ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l' efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato senza titolo alla gara medesima. Il principio più volte espresso da questo Giudice, e che oggi viene ribadito, è dunque quello secondo il quale la violazione degli art.34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell' art. 17 comma 5 lett. c9, C.G.S., l' automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all' entità dell' infrazione commessa. Risultando pacifica la violazione commessa dalla S.S. Vaglia 1970, dalla natura assolutamente inderogabile della norma violata e dalla riaffarmata impossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la società che l' ha posta in essere, quindi, non può che discendere la necessità di irrogare a quest' ultima la sanzione legalmente prevista per tale infrazione. Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall' U.S.D. Fulgor Castelfranco di Sopra (Arezzo) infligge alla S.S. Vaglia 1970 la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina non addebitarsi la tassa.

GARA: A.S. LORESE CALCIO A.S.D./U.S. AFFRICO A.S.D. DELL'11 DICEMBRE 2011 (non disputata).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 32 del 15.12.2011; -il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che:

-la gara non ha avuto inizio in quanto l'A.S. Lorese Calcio A.S.D. aveva avanzato il proposito di non disputarla adducendo quale motivo principale il grave lutto familiare che aveva colpito un giovane calciatore della propria societa' e che comunque la 'precarieta'' del terreno di gioco non avrebbe garantito un corretto svolgimento dell'incontro.

Osserva preliminarmente il G.S.T. che l'art. 60 comma 1 N.O.I.F. e la corrispondente decisione F.I.G.C. annessa alla regola 1 del Regolamento di Gioco demandano all'esclusiva competenza dell'Arbitro il giudizio sull'impraticabilita' del terreno di gioco. Detto cio' rilevasi che il D.G. nel proprio rapporto ha affermato che '...il terreno nonostante il tempo era in buone condizioni.' Trattasi quindi di giudizio discrezionale sottratto a qualsiasi reclamo di parte ed insindacabile in sede giudicante. Cio' premesso, si deve ricordare come non rientri tra le prerogative dell'Arbitro il rinviare una gara per i motivi principalmente addotti e che sono sicuramente particolarmente drammatici e per i quali questo Giudice ritiene di dover esprimere al calciatore della Societa' A.S. Lorese Calcio A.S.D. i sensi della propria solidarieta'.

La facolta' del rinvio di una gara per tali cause e' di esclusiva competenza dell'Autorita' Federale alla quale le Societa' debbono tempestivamente rivolgersi.

In considerazione di cio' e ricordando le precedenti decisioni in materia fra cui quella della Commissione Disciplinare Territoriale della Toscana contenuta nel Com. Uff. n. 52 del 10.2.2011 (Gara Lucchese Libertas 1905 S.R.L./Fiorentina S.P.A. del 12.12.2010) questo G.S.T. non puo' esimersi dall'applicazione dell'art. 53 N.O.I.F. punto 2 e 7 che impone applicarsi a carico dell'A.S. Lorese Calcio A.S.D. la perdita della gara per 0-3, UN punto di penalizzazione in classifica oltre la sanzione di Euro 150,00 (Centocinguanta/00) quale prima rinuncia.

6.1.2. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 18/12/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: A.C. COIANO SANTA LUCIA A.S.D./A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. DEL 18 DICEMBRE 2011 (sospesa al 37' del s.t. sul risultato di 3-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 33 del 22.12.2011; -il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali, ai quali va riconosciuta probatoria privilegiata, e rilevato dagli stessi le modalita' dei fatti relativi all'atteggiamento offensivo e minaccioso posto in essere al 37' del s.t. da due calciatori della squadra dell'A.S. Olimpia Firenze A.S.D. che indusse il Direttore di gara a non adottare i provvedimenti di espulsione onde evitare piu' gravi conseguenze; -considerato inoltre che in caso di espulsione dei responsabili del grave comportamento antiregolare, la gara avrebbe dovuto essere sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori in campo in considerazione del fatto che precedentemente erano stati espulsi tre giocatori ospiti. Tutto cio' letto e considerato, devesi ritenere che l'arbitro abbia fatto legittimo uso del potere riconosciutogli dall'art. 64 N.O.I.F. determinandosi a sospendere la gara in presenza di episodi di indubbia grave indisciplina per cui alla societa' oggettivamente responsabile deve applicarsi la punizione sportiva di perdita della gara prevista dall'art. 17 C.G.S. fermi restando i provvedimenti disciplinari gia' assunti nei confronti di societa' e calciatori pubblicati sul Com. Uff. n. 33 del 22.12.2011.

6.1.3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

GARE DEL 18/12/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE/A.S.D. P.G.A. PORTUALE GUASTICCE DEL 18 DICEMBRE 2011 (non disputata).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 33 del 22.12.2011; -la gara G.S.D. Rosignano Sei Rose/A.S.D. P.G.A. Portuale Guasticce, in programma a Rosignano Solvay il 18 dicembre 2011 per il Campionato Regionale Toscano Giovanissimi, non veniva disputata perche' il campo sportivo veniva dichiarato inagibile dal Servizio Reperibilita' del Settore Interventi sul Territorio e Qualita' Urbana U.O. Manutenzioni del Comune di Rosignano Marittimo.

Tutto cio' premesso, osserva questo Giudice come gia' dichiarato in altre decisioni che l'art. 15 comma 1/c N.O.I.F. stabilisce, fra l'altro, che le societa' per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C., devono dichiarare di avere la disponibilita' di un campo di gioco, intendendosi, per 'disponibilita'', la facolta' di utilizzare ed usare liberamente il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all'Organizzazione Federale. Cio' comporta che, ove detta facolta' venga meno e ne consequa l'impossibilita' di effettuare una gara, la relativa responsabilita' ricada, inevitabilmente, sulla societa' ospitante sottrattasi alla garanzia offerta al momento dell'affiliazione. Ne' serve obiettare che l'impedimento, nella specie, proviene da soggetto diverso, qual'e' il Servizio Reperibilita' dell'Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo, perche' tale assunto incentrato su problematiche afferenti a rapporti esterni all'ambito federale, non vale a giustificare la societa' nei confronti della F.I.G.C. e degli altri tesserati. Peraltro costoro sono vincolati all'osservanza delle norme e dei regolamenti che, autonomamente, si sono dati per disciplinare la vita e l'attivita'

federativa, regolamenti che, in materia, demandano inderogabilmente all'art. 55 delle N.O.I.F. il giudizio per la mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore. Procedura che la Societa' G.S.D. Rosignano Sei Rose non ha ritenuto di attivare.

Se poi, alle considerazioni che precedono, si aggiunge che la Societa' G.S.D. Rosignano Sei Rose sapeva per tempo (dal giorno antecedente la gara), come dimostra la documentazione in atti, del provvedimento redatto dal Servizio del Comune (e non di ORDINANZA) ed avrebbe, quindi, potuto e dovuto attivarsi per una soluzione alternativa, ne scaturisce che la societa' ospitante deve essere ritenuta responsabile dell'occorso e deve essere perseguita, come dovuto con la punizione sportiva della perdita della gara per sua colpa non disputata.

Per questi motivi il G.S.T. infligge alla G.S.D. Rosignano Sei Rose di Rosignano Solvay (Livorno) la punizione sportiva di perdita 0-3 della suindicata gara.

6.1.4. COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 1/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 2/2012

COPPI MARCO (RIGNANESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

ALIBONI FABIO (FOOTBALL CLUB LUCCA 2011)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

MORANDI TOMMASO (FOOTBALL CLUB LUCCA 2011)
REDOMI NICOLA (FOOTBALL CLUB LUCCA 2011)

I AMMONIZIONE

GRANITO JONATHAN (FOOTBALL CLUB LUCCA 2011)
ALUNNO CORBUCCI LUCA (OLIMPIA COLLIGIANA)
CALA CAMPANA GAETANO (OLIMPIA COLLIGIANA)
DE VITIS ALESSANDRO (OLIMPIA COLLIGIANA)
VIGNA LUCA (OLIMPIA COLLIGIANA)
SUSINI MIRKO (PISA SPORTING CLUB A.S.D.)
CAPUTO FRANCESCO (RIGNANESE)

6.1.5. XIX MEMORIAL "GIACINTO ZOLI" (CAT. ALLIEVI)

GARE DEL 26/12/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI

AMMONIZIONE

SPINELLI MATTEO

(FIORENTINA S.P.A.)

6.2. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine Compagnini Presidente

Avv. Raffaello Niccolai Vice Presidente

Avv. Enzo François Componente

Dott. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A.

con assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno **23 Dicembre 2011 alle ore 18.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

54 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Gracciano Avverso Inibizione Dirigente Trentacoste Diego Fino Al 9\2\2012 (C.U. N°28 Del 24\11\2011)

Reclama la A.S.D. Gracciano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: "Allontanato per aver offeso un il D.G., uscendo dal campo reiterava le offese. A fine gara, nello spogliatoio arbitrale, reiterava le ingiurie che ripeteva uscendo dallo spogliatoio stesso."

La reclamante con articolato reclamo pur ammettendo i fatti ed il comportamento scorretto del dirigente, per il quale si scusa, ritiene eccessiva la sanzione irrogata e ne chiede la riduzione, dovendosi applicare la cd. continuazione.

Infatti la condotta del Trentacoste, secondo la reclamante, non dovrebbe distinguersi in due fasi, ma farebbe parte di una condotta unitaria avvenuta senza soluzioni di continuità.

In tal senso richiama anche alcune decisioni della C.D. in tal senso

All'udienza 23\12\2011 tali difese venivano reiterati dal difensore delegato, Avv. Fabio Giotti del Foro di Siena.

La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso.

L'arbitro nel supplemento ribadisce e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto, descrivendone le fasi in senso temporale.

La C.D. rileva come il comportamento del dirigente sia avvenuto a più riprese e con tempi e modi differenti tanto da non poter ritenere tale comportamento un unicum, pertanto ritiene che la continuazione non possa applicarsi nel caso in esame.

La sanzione appare congrua in relazione ai fatti ed alla qualifica ricoperta dal dirigente nella circostanza.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

62 / stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall' A.S. Saurorispescia avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Biagianti Alberto.

(C.U. n. 28).

L'A.S. Saurorispescia, con essenziale reclamo, impugna il provvedimento indicato in epigrafe e, pur riconoscendo gli addebiti posti a base del provvedimento disciplinare, chiede la riduzione della sanzione ritenendola eccessiva.

Indica, quale attenuante al comportamento del calciatore, i di lui precedenti disciplinari e le scuse presentate all'arbitro dopo la fine della gara; definisce il calcio inferto dal calciatore alla porta dello spogliatoio un gesto di stizza.

Il D.G., su specifica richiesta del Giudicante, ha trasmesso un supplemento di rapporto, dal contenuto lapidario, con il quale si limita a confermare quanto già indicato sul rapporto di gara senza null'altro aggiungere.

La C.D.T., preso atto del fatto che la reclamante ha integralmente confermato quanto addebitato al calciatore, determinando in tal modo la fondatezza dell'atto impugnato, ritiene di non poter accogliere il reclamo, risultando la delibera in esame del tutto congrua sotto il profilo dell'entità della sanzione comminata.

Si ricorda a tal fine che al calciatore è stato addebitato il proferimento, al momento dell'espulsione, di frase blasfema seguita da espressione irriguardosa nei confronti del D.G., accadimenti che a norma dell'art. 19 del C.G.S. prevedono "automaticamente" la squalifica per tre giornate.

Le ulteriori vibranti proteste ed, ancora, l'aver colpito la porta dello spogliatoio con un calcio, a testimonianza di un comportamento inaccettabile nell'ambito di una sana competizione sportiva, giustifica le due giornate aggiuntive.

Per quanto riguarda le scuse, dimostrazione di un pentimento peraltro tardivo, di esse non vi è alcun cenno né sul rapporto di gara né sul successivo supplemento.

P.Q.M.

la c.d.t respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa

65 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara River Pieve / Fornoli (2-1) del 27/11/2011. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. C.R.T. N. 29 del 1/12/2011.

Reclama la società River Pieve avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.

Squalifica fino al 1/12/2013 del calciatore Vecchi Francesco (RIVER PIEVE)

Espulso per aver offeso il D.G., improvvisamente lo colpiva violentemente all'avambraccio facendo cadere a terra il fischietto. Alla notifica spingeva l'arbitro appoggiandogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di circa un metro, calpestando con rabbia il fischietto. Trattenuto dal capitano della squadra avversaria, tentava di divincolarsi dalla presa per venire a contatto con il D.G.. Di poi, nell'atto di lasciare il terreno di gioco offendeva e minacciava ripetutamente il Direttore di Gara, ritardando l'uscita.

La reclamante, per mezzo del proprio legale Avv. Masotti, contesta la dinamica dei fatti ed in particolare pone l'accento sui seguenti punti:

1)Il calciatore, al solo fine di evitare l'estrazione del cartellino rosso, ha urtato involontariamente l'avambraccio del D.G. e la lievità del gesto è stata tale che il cartellino non è caduto a terra.

2)Il fatto è da ritenersi privo di intento lesivo e violento e nessuna aggressione è stata posta in essere tanto è vero che al termine della gara il Vecchi si è recato dall'arbitro per scusarsi.

3)Non vi è stato alcun calpestamento del fischietto né azioni dirette a fare indietreggiare l'arbitro.

Rileva infine la correttezza del calciatore come individuo e presuppone un animus non sereno dell'arbitro in virtù della situazione di tensione che si era creata in campo.

Conclude chiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, una riduzione della stessa.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, fornisce con chiarezza la descrizione dei fatti smentendo l'assunto della reclamante.

Conferma la caduta del fischietto dovuta al colpo ricevuto dal Vecchi con momentaneo dolore e che l'attrezzo veniva più volte calpestato dal calciatore. Da ciò la necessaria sostituzione con altro di riserva. Conferma la spinta senza che la stessa provocasse dolore, le offese e le minacce.

Nega di essere stato preda di un animus non sereno in quanto la gara è stata portata regolarmente a termine.

La C.D.T. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo.

E' di tutta evidenza che i fatti oggetto di valutazione sono da inquadrare fra quelli di particolare gravità vuoi perché diretti a colpire l'arbitro nella sua parte fisica(spinta) e morale (minacce ed offese), vuoi perché colpendo l'arbitro, con conseguente caduta del fischietto e successivo calpestamento dello stesso, si è inteso colpire il D.G. nella sua figura istituzionale con evidente disdoro per la categoria in particolare ed il Movimento in generale.

Da ciò la necessità di una sanzione grave in punto di qualifica.

Tuttavia il Collegio ritiene che la quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. sia eccessiva rispetto ai fatti denunciati che, seppure gravi ed assolutamente censurabili, debbono essere ricondotti in una diversa ottica di valutazione.

P.Q.M.

La C.D.T.T. accoglie il reclamo e dispone la squalifica del calciatore Vecchi Francesco fino al 1/6/2013 cassando la decisione del G.S.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

58 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 28 del 24.11.2011)

Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Conti Manuel fino al 24.05.2012 (6 mesi).

Con reclamo tempestivamente inviato via e-mail agli Uffici del C.R.T. in data 30.11.2011 la società Monzone 1926, nella persona del Presidente sig. Andreino Fabiani, ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. Territoriale ha sanzionato il calciatore, sig. Conti Manuel, con la squalifica a tempo – fino 024 maggio 2012 – perché "espulso per condotta antisportiva, alla notifica offendeva il D.G. cercando di aggredirlo. Trattenuto dai compagni di squadra, cercava di liberarsi per raggiungere ed aggredire l'Arbitro al quale rivolgeva frasi minacciose.

Ritardava infine l'uscita dal terreno di giuoco bestemmiando ed insultando nuovamente il D.G.. A fine gara si rivolgeva nuovamente con contegno irriguardoso al Direttore di Gara e quando quest'ultimo entrava nel proprio spogliatoio il Conti lo seguiva entrandovi anch'esso senza autorizzazione ed offendendo l'Arbitro".

La reclamante contesta il provvedimento sopraindicato negando il comportamento antisportivo del giocatore, la bestemmia proferita ed il tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro.

A supporto della tesi difensiva precisa che il giocatore in maniera ripetuta, fino ad essere fastidiosa, richiedeva ad alta voce, forse in malo modo, all'arbitro le motivazioni dell'espulsione, reiterando le suddette richieste a fine gara.

Precisa, altresì, che il tono delle sue parole era alto e deciso, che la sua protesta era plateale, sicuramente fuori luogo, ma non per questo minacciosa o finalizzata ad una aggressione.

Per questi motivi, ritiene la sanzione comminata al giocatore severa ed eccessiva, chiedendone una sensibile riduzione.

Il Presidente, infine, conclude il ricorso chiedendo l'audizione per sé e per il giocatore.

All'udienza del 23 dicembre 2011 è comparso il solo Presidente della società Monzone 1926, sig. Andreino Fabiani (e non il giocatore Conti Manuel, al quale peraltro sarebbe stata preclusa la partecipazione alla seduta in quanto il reclamo inviato via e-mail era privo in calce sia del nominativo che della sua sottoscrizione), il quale, previa sanatoria ex art. 33, comma 9 del ricorso inviato via e-mail quindi privo di sottoscrizione, ha insistito per una riduzione della sanzione, ritenendo che i fatti siano stati enfatizzati dal D.G.

La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue.

L'arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha precisato che "il calciatore Conti Manuel (U.S.D. Monzone 1926) non veniva espulso, come afferma la società nel reclamo, per un'entrata da dietro, ma veniva espulso perché, senza più la possibilità di giocare il pallone, colpiva con un violento calcio alla caviglia un avversario.

Inoltre immediatamente dopo tale fallo, il Conti Manuel si abbassava verso il calciatore avversario colpito a terra dolorante e gli rivolgeva frase offensiva....

Il Conti Manuel non ha mai chiesto spiegazioni riguardo l'espulsione, avvenuta per quanto detto sopra.

Egli alla notifica del cartellino rosso mi insultava, cercava di aggredirmi ma veniva trattenuto dai compagni di squadra dai quali cercava comunque di liberarsi per raggiungermi e aggredirmi.

Nel mentre cercava di liberarsi dai compagni di squadra mi minacciava pesantemente.

Desisteva poi fortunatamente al tentativo di aggredirmi e ritardava l'uscita dal terreno di gioco insultandomi e bestemmiando.

I dirigenti del Monzone 1926 non sono mai intervenuti per placare, invitare ad uscire dal recinto di gioco, accompagnare fuori il Conti Manuel ".

La descrizione dei fatti fornita dall'arbitro pone in evidenza il comportamento antisportivo, le offese e le minacce proferite dal calciatore nei confronti dello stesso D.g.

Qualche dubbio permane al Collegio in ordine al lamentato tentativo di aggressione messo in moto dal giocatore.

Sia nel referto gara che nel successivo supplemento di rapporto non sono specificate in modo chiaro e puntuale le circostanze che hanno fatto ritenere all'arbitro di essere oggetto di un tentativo di aggressione da parte del calciatore Conti Manuel.

Manca, in sostanza la specificazione delle modalità concrete, atte a rendere idonea una siffatta ipotesi di addebito a carico del giocatore.

L'arbitro si limita a riportare genericamente in sede di referto che il calciatore "cercava di aggredirmi".

Peraltro, come affermato dallo stesso D.g. in sede di rapporto gara, il calciatore "desisteva dal tentativo di aggressione e ritardava l'uscita dal terreno di gioco. Al termine della gara, uscito dal recinto di gioco, veniva verso di me e mi diceva ridacchiando: Giacchetta nera, sei contento di avermi buttato fuori? Entrato nello spogliatoio, chiudevo la porta e dopo circa dieci secondi la sentivo riaprire. Subito mi voltavo e vedevo il Conti Manuel...che faceva ingresso nel mio spogliatoio....invitato ad uscire se ne andava sbattendo la porta violentemente"

La suddetta descrizione dei fatti lascia ampi margini di interpretazione su quali fossero le reali intenzioni del giocatore il quale, se avesse veramente voluto porre in essere un'aggressione nei confronti del D.g., avrebbe potuto perfezionarla in due distinti momenti: al momento dell'uscita dal campo di gioco, ovvero nello spogliatoio arbitrale.

Dagli atti non emergono elementi specifici dai quali desumere con certezza che il tentativo di aggressione fosse concreto e non una semplice ipotesi percepita dal D.g.

Per queste ragioni, facendo buona applicazione del principio in "dubio pro reo" il Collegio ritiene doversi escludere il capo di incolpazione relativo al tentativo di aggressione.

Il Collegio alla luce di siffatte considerazioni, riduce la sanzione inflitta al calciatore Conti Manuel al 24.03.2012, ritenendo proporzionata una sanzione nella misura di 4 mesi.

P.Q.M.

la C.D.T.T.:

- Accoglie il reclamo proposto dalla società Monzone 1926;
- Riduce la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Conti Manuel 24.03.2012;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

57 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo Proposto Dall'a.S.D.C. San Giusto Le Bagnese avverso la decisione del G.S. Firenze che ha squalificato il Sig. Borrini Simone fino al 28.02.2012. C.U. N°24 del 23.11.2011

Il G.S. squalificava il giocatore Borrini Simone "per aver spintonato sulla spalla, in modo non violento, con entrambe le mani il D.G., facendolo indietreggiare di circa un metro".

Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, la quale fornisce la propria versione dei fatti

Nega, la reclamante, qualsiasi intento violento, e asserisce che il calciatore abbia appena toccato il D.G. al solo fine di richiamarne l'attenzione. Ribadisce come a suo avviso la reazione dell'arbitro, in occasione dell'episodio contestato, sia risultata eccessiva per tutte le parti in campo.

Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione e di audizione personale.

All'odierna udienza, il rappresentante della società insiste nelle motivazioni evidenziando ancora una volta come la versione del D.G. non corrisponda a quanto accaduto. Conclude come in atti.

Nel supplemento di rapporto reso ai fini istruttori, l'arbitro conferma quanto già descritto nel referto di gara.

Il reclamo non merita accoglimento.

Preliminarmente si evidenzia come la reclamante non porti alcun elemento o valutazione concreta a sostegno della propria tesi; le testimonianze di altri soggetti non sono ammesse in questo tipo di giudizio sportivo.

Ciò detto, si deve rilevare come quanto descritto dal D.G. appaia chiaro; che poi il gesto del Borrini sia stato inteso come non violento, risulta dagli atti ed è stato recepito dal Primo Giudice. D'altra parte, non può sottacersi come il contatto sia avvenuto alla fine di una corsa del giocatore verso il D.G.., e quindi l'irruenza della corsa unita al contatto può tranquillamente aver causato l'arretramento di un metro del D.G. (si noti come il reclamo sorvoli su quest'aspetto).

Infine, evidenzia questo Collegio, come il principio – invalicabile – per il quale il Direttore di Gara non debba mai essere toccato, qualunque sia la ragione (e solo il capitano ha titolo per conferire con lo stesso), tenda ad essere sempre minimizzato dalle società.

Tenuto conto di quanto sopra, quindi, la C.D. ritiene che il fatto, oltre che provato nella sua dinamica, appaia adeguatamente sanzionato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI

59 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Nuova Cortona Camucia avverso il provvedimento di inibizione inflitto dal G.S.T. fino al 24.01.2012 (2 mesi) al Dirigente Accompagnatore Panichi Pasquale (C.U. n. 28 del 24.11.2011)

Propone tempestivo reclamo la A.S.D Nuova Cortona Camucia, nella persona del Presidente sig. Leandro Bardelli, avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. al Dirigente Accompagnatore Panichi Pasquale fino al 24.01.2012 (2 mesi), con la seguente motivazione: "A fine gara, nello spogliatoio arbitrale, invitava l'arbitro a modificare un provvedimento disciplinare di espulsione. Invitato ad uscire offendeva il D.g.".

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato contestando la descrizione dei fatti fornita dall'arbitro con il referto; in particolare, che il sig. Panichi non ha assolutamente invitato il D.G. a modificare la decisione di espulsione, ma si è limitato a contestare all'Arbitro un possibile errore nell'utilizzo dei cartellini al momento della notifica del provvedimento di espulsione, e, quanto alle offese, nega ogni addebito precisando di essersi "scocciato" per la perdita di tempo procurata involontariamente dall'arbitro, per aver ricevuto da quest'ultimo i documenti della squadra avversaria anziché i propri.

La reclamante chiede, pertanto, una verifica a discolpa, dichiarando la disponibilità del Dirigente Panichi ad un confronto con il Direttore di Gara

La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue.

In via preliminare occorre rilevare che il reclamo viene ritenuto dal Collegio ai limiti dell'ammissibilità per genericità e precarietà del petitum.

La società contesta i fatti addebitati al proprio Dirigente Accompagnatore non unendo alcuna specifica e formale richiesta in ordine al provvedimento che vorrebbe ottenere (riduzione?) dalla Commissione con la proposizione del gravame, se non quella, tanto generica quanto inammissibile, di richiesta di confronto.

Tuttavia, il Collegio, ritenuto che la reclamante contesta la totalità dei fatti addebitati al proprio Dirigente, ai fini del petitum immediato valuta la suddetta contestazione come una implicita richiesta di riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

Nel merito, il reclamo non merita accoglimento.

Le doglianze mosse dalla società reclamante si palesano sterili e privi di rilievo.

Con il supplemento di rapporto, infatti, il D.G. ha espressamente affermato che "non è vero che dopo la fine della gara (all'interno del mio spogliatoio) il dirigente accompagnatore ufficiale il sig. Panichi Pasquale (Cortona Camucia) mi abbia fatto constatare che per sbaglio avessi estratto il cartellino giallo al posto del rosso al suo calciatore Di Lisa Nicola, ma vedi rapporto arbitrale: "mi invitava a cambiare la crocetta al n. 6 da espulso ad ammonito. Poiché lo invitavo ad uscire lui ha iniziato ad infamarmi dicendomi: "accidenti a voi e chi vi ci manda, perché non state a casa invece di venire qui. Incompetenti!". Per quanto riguarda la perdita di tempo procurata dallo scambio dei documenti tutto ciò è da imputare al signor Panichi che da solo la prima volta ha sbagliato a prendere i documenti dell'altra squadra al posto dei suoi".

Gli addebiti mossi nei confronti del Dirigente Accompagnatore vengono ampiamente confermati con il supplemento di rapporto arbitrale, il cui carattere di fede privilegiata non viene in alcun modo intaccato dalle eccezioni sollevate con il ricorso.

La sanzione di due mesi di inibizione appare ben calibrata in relazione ai fatti oggetto di contestazione.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo;

- -conferma la sanzione della inibizione a carico del Dirigente Panichi Pasquale fino al 24.01.2012;
- -ordina l'addebito della relativa tassa.

50 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Urbino Taccola avverso esito gara Braccagni-Urbino Taccola Juniores Regionali del 10\9\2011 (C.U. N°25 del 10\11\2011)

Propone rituale reclamo l'U.S.D. Urbino Taccola avverso la decisione del GST Toscano che respingeva analogo reclamo della medesima società avverso l'esito gara della partita in epigrafe, per avere la società Braccagni schierato un giocatore squalificato (Belardi Tommaso).

Il GST aveva confermato il risultato sul campo (1-1) in quanto risultava che il giocatore in questione, pur presente in panchina, non era stato messo in campo e, quindi, non aveva preso parte alla gara. Nel reclamo a questa C.D. la USD Urbino Taccola riafferma che il calciatore sarebbe sceso in campo nel secondo tempo, ed allega una serie di dichiarazioni di propri tesserati, di appassionati, articoli di giornale e dissertazioni su facebook, che dimostrerebbero tale circostanza.

Tali motivazioni venivano reiterate dal dirigente Stefano Macchi delegato dal Presidente dell'Urbino Taccola all'udienza 23\12\1011.

Osserva preliminarmente la C.D. come tutte le allegazioni della reclamante non possano essere prese in esame essendo assimilabili nè più nè meno a testimonianze, mezzi istruttori assolutamente vietati nel procedimento che ci occupa.

Unica fonte di prova, come val sempre la pena di sottolineare, è il rapporto arbitrale ai sensi del CGS.

La C.D. quindi ha richiesto supplemento di rapporto al D.G., il quale ha confermato categoricamente che il calciatore Belardi Tommaso non ebbe a prendere parte alla partita rimanendo in panchina, ogni altra considerazione appare superflua.

Alla luce di quanto sopra il reclamo non può essere accolto confermandosi quindi quanto già deciso dal primo giudice.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

31/ stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall'A.D. Polisportiva Castiglione della Pescaia avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto ha squalificato fino al 17.02.2012 il calciatore Coppola Giovanni.

(C.U. n. 16/2011).

Il provvedimento sopraindicato che, per una migliore conoscenza della questione viene di seguito integralmente riportato:

"Coppola Giovanni (Castiglione della Pescaia)

Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario si avvicinava al DG proferendo frase offensiva e minacciosa; di poi tentava di strappare il Cartellino dalle mani dello stesso DG, e non riuscendovi, per la prontezza del DG, lo spingeva ponendogli entrambi le mani sul petto e facendolo indietreggiare di circa un metro e mezzo; veniva allontanato a viva forza dai suoi compagni e nel rientrare nello spogliatoio si spintonava più volte con un avversario che rientrava nello spogliatoio perché, anche esso, colpito da un provvedimento di espulsione."

è stato tempestivamente impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore.

Rilevato che il reclamo è stato preso in esame solo in data odierna a causa del tardivo arrivo del supplemento di rapporto richiesto (3.11/9.12.2011), in conseguenza di una serie di errati adempimenti da parte dei soggetti interessati, la C.D.T. ritiene dover ricordare quale sia l'iter dei reclami posti alla sua attenzione.

Pervenuto il gravame alla Segreteria di questa Commissione, una copia di esso viene inviato al D.G. per tutte le osservazioni ed i chiarimenti del caso.

L'arbitro è, a sua volta, obbligato a rispondere semplicemente ed unicamente a questa Commissione senza che sia possibile interpellare né la Società reclamante né altro Ufficio Federale, Delegazione Provinciale o Sezione A.I.A. che siano.

Tutto ciò in virtù della corretta applicazione delle norme del C.G.S..

Tornando al gravame si osserva che esso non contesta in alcun modo il merito del provvedimento disciplinare impugnato, ma ritiene che il D.G. abbia errato nell'indicare il Coppola quale destinatario dell'intervento di espulsione, assunto al 12' minuto del secondo tempo.

Il reclamo, che peraltro non contiene alcuna richiesta in ordine all'esito che attraverso di esso intenderebbe ottenere (annullamento, riduzione), si conclude con l'affermazione che il provvedimento disciplinare assunto sul campo accomunante due giocatori, uno per ciascuna delle squadre avversarie, avrebbe dovuto essere assunto nei confronti del calciatore indossante la maglia n. 8 per conto della Società A.S.D. Neania Castel del Piano, del quale non indica il nome asserendo di non aver ricevuto la nota di gara di detta Società, ed il calciatore della società reclamante Duccio Boschi il quale recava sulla maglia il numero 17.

Giustifica quest'ultimo motivo con il sostenere che il Boschi (n. 17) sia entrato in campo al 7' minuto del secondo tempo, in sostituzione del calciatore Alessio Chiapponi (n. 9), e che il fallo di gioco avvenuto al 12' del medesimo secondo tempo, lo aveva visto protagonista per un intervento irregolare in scivolata sul calciatore indossante la maglia n. 8 della Società Neania Castel del Piano con il quale è venuto poi alle mani per la reazione fisica dell'avversario, il che ha costretto l'arbitro ad espellerli entrambi.

Nell'ambito dei propri poteri istruttori questa C.D.T. ha chiesto all'arbitro un supplemento trasmettendogli, per l'esame, copia del reclamo interposto.

Il Collegio acquisiti gli atti necessari al giudizio, osserva che il rapporto di gara, confermato con ulteriori precisazioni dal supplemento, indica che al 12' del secondo tempo il calciatore indossante la maglia n. 8, Coppola Giovanni (A.D.P. Castiglion della Pescaia), afferrava per il collo il calciatore della squadra avversaria Aluigi Matteo (numero di maglia 15 per l'A.S.D. Nenia Castel del Piano) e lo schiaffeggiava per due volte. Quest'ultimo, a sua volta, reagiva schiaffeggiando il Coppola per cui l'arbitro decretava l'espulsione di entrambi.

Mentre l'Aluigi si allontanava senza alcuna protesta, il Coppola offendeva e minacciava il D.G. tenendo il comportamento che il G.S. ha analiticamente descritto nella propria delibera..

Avviatosi finalmente verso gli spogliatoi raggiungeva l'avversario Aluigi venendo, ancora una volta, con lui alle mani.

Con il supplemento qui reso l'arbitro confuta le tesi difensive della reclamante riaffermando che lo scontro è avvenuto tra il Coppola (n. 8 del Castiglion della Pescaia) e l'Aluigi, n. 15 del Castel del

Piano e facendo rilevare, fattore assolutamente determinante agli effetti della decisione, che il calciatore Duccio Boschi non ha preso parte alla gara.

Descrive ancora una volta come sia avvenuto l'avvicendamento dei calciatori nell'intero corso della gara, completando la descrizione dell'ultima sostituzione, avvenuta al 35' del II tempo, da parte del Castiglione della Pescaia con l'affermare che il calciatore Pietrych (n. 11) è stato sostituito dal calciatore indossante la maglia n. 15. Scognamiglio.

Molto opportunamente, inoltre, il D.G. nel supplemento di rapporto fa rilevare come, nel momento in cui ha riconsegnato le note compilate, nessuna obiezione in merito è stata sollevata dalla Società Castiglione della Pescaia, smentendo così anche su tale punto la Società reclamante.

Per semplice completezza di trattazione la Commissione precisa che, quand'anche la lista di gara non fosse stata consegnata, il fatto non avrebbe avuto alcuna rilevanza agli effetti del reclamo.

Infine, in fase di decisione, la C:D.T.T. ricorda ancora una volta il carattere di prova privilegiata che il rapporto di gara, ed il successivo referto arbitrale, rivestono nell'ambito del giudizio sportivo, osservando a tal proposito che la società non adduce alcun elemento che, oggettivamente riscontrabile, sia concretamente idoneo a sminuire la percezione arbitrale dei fatti e possa quindi legittimare una riconsiderazione della sanzione irrogata.

Dalla ricostruzione così effettuata in ordine degli avvenimenti verificatisi durante la gara emerge, in modo inconfutabile, la presenza sul campo del Coppola e, in maniera altrettanto certa, che sia stato effettivamente il medesimo calciatore a porre in essere gli illeciti comportamenti descritti.

A ciò deve aggiungersi la mancanza, sul reclamo, del *petitum*, ovvero della domanda giudiziale che possa mettere il giudice in condizione di decidere sui fatti.

P.Q.M.

la C.D.T.T., definitivamente pronunciando, delibera di respingere il reclamo. Dispone l'incameramento della tassa spone l'incameramento della tassa ad esso relativa.

COPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA

56 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara A.S.D.United Firenze – Chianti Nord A.S.D. (3-2) Del 16/11/2011.Coppa Provinciale Giovanni Fringuelli. In C.U. Del. Prov. Firenze N.24 Del 23/11/2011.

Reclama la società Chianti Nord avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.

- 1)Squalifica fino al 8/3/2012 al sig. Gagli Leonardo (allenatore) per avere spintonato il D.G. con un braccio urlandogli sul viso.
- 2)Squalifica fino al 31/3/2012 al sig. Baccani Alberto per avere tirato una spinta con entrambe le braccia al petto del D.G. ed avere al contempo pronunciato frasi irriguardose e minacciose verso il medesimo.

La reclamante contesta la versione arbitrale e per quanto concerne il Gagli sostiene che lo stesso è intervenuto al fine di sedare le eccessive proteste in campo e non esclude che fortuitamente lo stesso possa avere urtato l'arbitro, mentre per il Baccani conferma le proteste e l'atto di appoggiare le mani sul petto dell'arbitro che tuttavia è avvenuto in "senso benevolo" e senza violenza.

Per entrambi chiede la rivisitazione delle sanzioni con riduzione delle stesse.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già riportato in prime cure, escludendo, per il Gagli, che il suo comportamento è stato nel senso di sedare l'animosità dei calciatori.

La C.D.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

La versione arbitrale è chiara ed inequivocabile e le tesi fornite dalla reclamante non sono tali da fare pensare ad un diverso svolgimenti dei fatti rispetto a quanto riferito dall'arbitro.

In punto di quantificazione il Collegio ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S. siano corrette e ben quantificare in relazione ai fatti ascritti.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

7. ERRATA CORRIGE

PRECISAZIONE A C.U. N. 32 DEL 15.12.2011

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Causa errata imputazione ammonizione, il calciatore **ALLEGRI GIANLUCA** (SAN MINIATO BASSO CALCIO) non deve considerarsi squalificato per UNA gara (per recidività in ammonizione IV[^] infraz.)

PRECISAZIONE A C.U. N. 33 DEL 22.12.2011

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

Causa errata imputazione ammonizione, il calciatore **CECCHERINI LEONARDO** (ASTA TAVERNE) non deve considerarsi squalificato per UNA gara (recidiva di ammonizione 2[^] infraz.) e pertanto viene riqualificato con effetto immediato trasferendo tale ammonizione al calciatore **TOUSSANI ABDELHAKIM** (ASTA TAVERNE) che deve considerarsi in diffida (1[^] ammonizione).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Causa errata imputazione espulsione, si comunica che il calciatore **QUIRICONI FEDERICO** (CHIESINA UZZANESE) non deve considerarsi squalificato per UNA gara come erroneamente riportato sul C.U. in epigrafe e pertanto viene riqualificato con effetto immediato, trasferendo stessa sanzione al calciatore **QUIRICONI FRANCESCO** (CHIESINA UZZANESE).

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

A Seguito Rettifica Arbitrale il calciatore **RAMBALDI MATTEO** (ANTIGNANO BANDITELLA) non deve intendersi squalificato per UNA gara per recidività di ammonizione (IV INFR.) in quanto non ammonito.

8. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 103 del 23/12/2011 della L.N.D. riguardante proroga commissariamento Divisione Calcio Femminile
- C.U. n. 104 del 23/12/2011 della L.N.D. riguardante abbinamenti spareggi tra seconde classificate nel Campionato di Eccellenza
- C.U. n. 107 del 2/01/2012 della L.N.D. riguardante apertura pagina facebook della Lega Nazionale Dilettanti
- Circolare n. 27 del 23/12/2011 della L.N.D. riguardante Circolare 11–2011 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.
- Elenco svincoli dei tesserati con vincolo pluriennale con decorrenza 16/12/2011–ART. 107 N.O.I.F.
- Elenco svincoli dei tesserati con vincolo annuale S.G.S. con decorrenza 16/12/2011–ART. 107 N.O.I.F.

9. CALENDARIO GARE

DEL 7 GENNAIO 2012 (ORE 15.00):

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

1[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

DEL 8 GENNAIO 2012 (ORE 14.30):

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

2[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

1[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

1^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

1[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

DEL 11 GENNAIO 2012 (ORE 14,30):

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

GARE DEL 4°TURNO - RITORNO (SEMIFINALI)

FOOTBALL CLUB LUCCA PISA S.C. OLIMPIA COLLIGIANA RIGNANESE

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 4°TURNO - ANDATA

SERRICCIOLO	ATLETICO CAPEZZANO	20,30	STADIO "DON BOSCO"	MONTI LICCIANA NARDI
PERIGNANO CALCIO	AUDACE ISOLA D'ELBA	14,00		
ALTA MAREMMA	TORRENIERI	15,00	STADIO ROCCATEDERIGHI	
ASTA	AUDACE GALLUZZO	20,30	CAMPO PIANELLA	
SACRO CUORE	VORNO			
MARLIANA NIEVOLE	CASALGUIDI	20,45	CAMPO BRIZZI	MARGINE COPERTA
LA NUOVA POL. NOVOLI	FIRENZE CALCIO A 5	20,15		
POPPI	OLMO PONTE	20,30	STADIO COMUNALE SUBBIANO	

DEL 6, 7, 8 e 11 GENNAIO 2012

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

Girone A

Giornata 1R

FORCOLI	JOLLY E MONTEMURLO	SELVATELLE/TURCHI VIA EUROPA	SELVATELLE	08-gen	10:30
ANTIGNANO BANDITELLA	BIBBIENA	ANTIGNANO BANDITELLA "BUSONI"	LIVORNO ANTIGNANO	08-gen	11:00
FORTIS LUCCHESE 1905 SRL	S.MICHELE C.VIRTUS	CARIGNANO VIA DI S.ALESSIO	LUCCA LOC. CARIGNANO	08-gen	10:45
CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	SCANDICCI CALCIO S.R.L.	LIDO CAMAIORE VIA BOCCHETTE 12	LIDO DI CAMAIORE	08-gen	11:00
SAN MINIATO A.S.D.	SESTESE CALCIO A.S.D.	SIENA LOC. S. MINIATO	SIENA LOC. S.MINIATO	08-gen	11:00
RINASCITA DOCCIA	SPORTING ARNO A.S.D.	SESTO FIORENTINO LOC. DOCCIA	SESTO FIORENTINO	08-gen	10:45
MARGINE COPERTA A.S.D.	SAURORISPESCIA DILETTANT.	MARGINE COPERTA "R. BRIZZI"	MARGINE COPERTA	08-gen	10:30
CALENZANO A.S.D.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	SUSS. "S. FACCHINI"	CALENZANO	08-gen	10:30

Girone B

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	VALDARBIA CALCIO	LIVORNO VIA V.E. ORLANDO SUSS.	LIVORNO	08-gen	10:30
ALBINIA	ROSIGNANO SEI ROSE	ALBINIA STADIO G. COMBI	ALBINIA	08-gen	10:30
CASCINA CALCIO	VALENTINO MAZZOLA	CASCINA STADIO COMUNALE	CASCINA	08-gen	10:30
PIANESE A.S.D.	NAVACCHIO ZAMBRA	PIANCASTAGNAIO STADIO COMUNALE	PIANCASTAGNAIO	08-gen	10:00
VENTURINA CALCIO	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	VENTURINA STADIO SANTA LUCIA	VENTURINA	08-gen	10:30
CALCIO CASTELFIORENTINO	NUOVA GROSSETO BARBANELLA	CASTELFIORENTINO SUSS. STADIO	CASTELFIORENTINO	08-gen	10:45
FOLLONICA	CITTA DI PONTEDERA SSDARL	FOLLONICA STADIO "NICOLETTI"	FOLLONICA	08-gen	10:30
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	VALDERA CALCIO	LIVORNO/BANDITELLA "PICCHI"	LIVORNO BANDITELLA	08-gen	10:00

Girone C

Giornata 1R

UNIONE POL.POLIZIANA ASD	SETTIGNANESE A.S.D.	ACQUAVIVA STADIO T. CECCUZZI	ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	08-gen	10:00
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	IDEAL CLUB INCISA	PRATO "V. ROSSI A" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	08-gen	11:00
S.FIRMINA	MEZZANA A.S.D.	AREZZO LOC. S.FIRMINA	AREZZO	08-gen	11:00
PONTASSIEVE	JUNIOR CAMP AREZZO F.A.	PONTASSIEVE STADIO COMUNALE	PONTASSIEVE	08-gen	10:30
CASTIGLIONESE A.S.D.	OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	CASTIGLION FIOR.NO - SPIAGGINA	CASTIGLION FIORENTINO	08-gen	10:45
CORTONA CAMUCIA	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	CORTONA STADIO COMUNALE TIEZZI	CORTONA	08-gen	10:30
O RANGE CHIMERA AREZZO	FCG FLORIA 2000	AREZZO/LE CASELLE "G. FRISCIA"	AREZZO	08-gen	10:45
ARNO LATERINA	FORTIS JUVENTUS 1909	LATERINA STADIO COMUNALE	LATERINA	06-gen	14:30*

^{*} ACCORDO TRA SOCIETÀ-ANTICIPO

Girone D

Giornata 1R

GIOVANI FUCECCHIO 2000	LASTRIGIANA	FUCECCHIO VIA FUCECCHIELLO	FUCECCHIO	08-gen	10:45
SPORTING MASSESEROMAGNANO	LUCCASETTE A.S.D.	MASSA LOC. ROMAGNANO "RAFFI"	MASSA LOC. ROMAGNANO	08-gen	11:00
STIAVA	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	STIAVA COMUNALE MARTELLINI	STIAVA	08-gen	10:30
PIETRASANTA MARINA 1911	REAL CASTELNUOVO	MARINA DI PIETRAS. "PEDONESE"	MARINA DI PIETRASANTA	08-gen	10:45
PELLI SANTACROCE SPORT	S.MARIA A.S.D.	STAFFOLI COMUNALE VIA FOSCOLO	STAFFOLI	08-gen	10:45
LUNIGIANA 1919	MONTECATINIMURIALDO SRL	PONTREMOLI STADIO LUNEZIA	PONTREMOLI	08-gen	10:30
CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	CAMAIORE CALCIO A.S.D.	CAPOSTRADA VIA BOLOGNESE 44	CAPOSTRADA	08-gen	11:00
FOLGOR MARLIA	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	MARLIA STADIO VIALE EUROPA	MARLIA	08-gen	10:30

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

Girone A

Giornata 1R

SPORTING ARNO A.S.D.	STIAVA	BADIA A SETTIMO COMUNALE	BADIA A SETTIMO	08-gen	10:45
VALDERA CALCIO	FORTIS LUCCHESE 1905 SRL	CAPANNOLI STADIO COMUNALE	CAPANNOLI	08-gen	10:30
JOLLY E MONTEMURLO	S.FIRMINA	OSTE DI MONTEMURLO "A. NELLI"	OSTE DI MONTEMURLO	08-gen	10:30
S.MICHELE C.VIRTUS	MARGINE COPERTA A.S.D.	FIRENZE STADIO S.MICHELE	FIRENZE	08-gen	10:30
SCANDICCI CALCIO S.R.L.	FORCOLI	SCANDICCI STADIO BARTOLOZZI	SCANDICCI	08-gen	11:00
SETTIGNANESE A.S.D.	PONTASSIEVE	FIRENZE ROMAGNOLI C	FIRENZE	08-gen	11:00
SESTESE CALCIO A.S.D.	CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	SESTO FIORENTINO SUSS. BIAGIOTTI	SESTO FIORENTINO	08-gen	11:00
TAU CALCIO ALTOPASCIO	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	ALTOPASCIO STADIO COMUNALE	ALTOPASCIO	08-gen	10:45

Girone B

Giornata 1R

VALENTINO MAZZOLA	ANTIGNANO BANDITELLA	SIENA LOC. CERCHIAIA	SIENA	08-gen	11:00
ATLETICO CALCI 2006	PELLI SANTACROCE SPORT	CALCI STADIO VIA TEVERE 1	CALCI	08-gen	10:30
SAURORISPESCIA DILETTANT.	GOLFO DI FOLLONICA	GROSSETO VIA LAGO DI VARANO	GROSSETO	08-gen	10:30
CASTELFRANCO STELLA ROSSA	P.G.A. PORTUALE GUASTICCE	CASTELFRANCO DI SOTTO CAMPO B	CASTELFRANCO DI SOTTO	08-gen	10:45
ROSIGNANO SEI ROSE	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	ROSIGNANO SOLVAY STADIO C.LE	ROSIGNANO SOLVAY	08-gen	10:45
NAVACCHIO ZAMBRA	FOLLONICA	S.LORENZO ALLE CORTI COMUNALE	SAN LORENZO ALLE CORTI	08-gen	10:30
CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	CALCIO CASTELFIORENTINO	UOPINI VIA CARPELLA	UOPINI	08-gen	10:30
PORTA A PIAGGE A.S.D.	POGGIBONSESE CALCIO	PISA VIA DE RUGGIERO 1 SUSSID.	PISA	08-gen	11:00

Girone C

Giornata 1R

LASTRIGIANA	MONTELUPO A.S.D.	LASTRA A SIGNA "LA GUARDIANA"	LASTRA A SIGNA	08-gen	11:00
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	FIRENZE SUD SPORTING CLUB	CAMPI BISENZIO VIA TABERNACOLO	CAMPI BISENZIO	08-gen	10:30
OLMOPONTE AREZZO	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	AREZZO/GIUNTI E VIA VERROCCHIO	AREZZO	08-gen	10:45
SALES A.S.D.	RINASCITA DOCCIA	FIRENZE/DON BOSCO VIA GIOBERTI	FIRENZE	08-gen	11:00
OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	BELMONTE ANTELLA GRASSINA	FIRENZE/CERRETI2 VIALE FANTI18	FIRENZE	08-gen	10:30
S.MARIA A.S.D.	ARNO LATERINA	EMPOLI/BIAGIOLI LOC. S.MARIA	EMPOLI LOC. S.MARIA	08-gen	11:00
AFFRICO A.S.D.	PIANESE A.S.D.	FIRENZE/AFFRICO VIALE FANTI 20	FIRENZE	08-gen	11:00
FCG FLORIA 2000	O RANGE CHIMERA AREZZO	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	08-gen	11:00

Girone D

Giornata 1R

PIETA 2004	PIETRASANTA MARINA 1911	PRATO LOC. LA PIETA' "F.FAGGI"	PRATO LA PIETA'	08-gen	11:00
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	LIDO DI CAMAIORE "E RAFFAELLI"	LIDO DI CAMAIORE	08-gen	10:30
PESCIAUZZANESE	SPORTING MASSESEROMAGNANO	PESCIA STADIO DEI FIORI	PESCIA	08-gen	10:30
ORATORIO DON BOSCO	FOLGOR MARLIA	CARRARA/NAZZANO "F. MONTUSCHI"	CARRARA	08-gen	10:30
CGC CAPEZZANO PIANORE2006	P.S.B. PISTOIA A.S.D.	CAPEZZANO PIANORE LOC. CAVANIS	CAPEZZANO PIANORE	08-gen	10:30
PISTOIA NORD SANTOMATO	ATLETICO LUCCA S.C.	PISTOIA "FORNACI/EDY MORANDI"	PISTOIA	08-gen	10:45
MALISETI S.D.	CALENZANO A.S.D.	MALISETI COMUNALE	PRATO MALISETI	08-gen	10:30
LUCCASETTE A S D	CENTROLIDO NATIONAL A S D	LUCCA/S CONCORDIO PIAZZA MORO	LLICCA S CONCORDIO	08-gen	10:45

Girone E

Giornata 11A

SIENA S.P.A.	PISA 1909 S.S. S.R.L.	SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPPI	SIENA LOC. ACQUACALDA	08-gen	11:00
POGGIBONSI S.R.L.	SIENA SPA sq.B	POGGIBONSI SUSSIDIARIO STADIO	POGGIBONSI	08-gen	10:30
FIORENTINA S.P.A.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	11-gen	17:15*
LIVORNO CALCIO S.R.L.	CARRARESE CALCIO S.R.L.	COLLESALVETTI STADIO "P. LAMI"	COLLESALVETTI	06-gen	11:00**
PRATO SPA sq.B	GROSSETO F.C. S.R.L.	GALCIANA "L. CONTI" PRINCIPALE	GALCIANA	08-gen	11:00
ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	FIORENTINA S.P.A. sq B	FILETTOLE COMUNALE RIDONDELLI	FILETTOLE	08-gen	10:30

^{*} ACCORDO TRA SOCIETÀ-POSTICIPO

CAMPIONATO GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILE A 7

Girone A

Giornata 2R

ORATORIO DON BOSCO SCARPERIA 1920 A.S.D. CAMPO F. MONTUSCHI CARRARA 07-gen 16:00*

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/01/2012.

Pubblicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 5/01/2012.

Il Segretario Il Presidente (Dr. Sauro Falciani) (Dr. Fabio Bresci)

^{**} ACCORDO TRA SOCIETÀ-ANTICIPO

^{*} ACCORDO TRA SOCIETÀ-POSTICIPO (gara del 18.12.2011)